

STUDIO TECNICO

Dott. Carmine Rabottini

AGRONOMO

Via Perruna, 37 Tollo (CH)

RELAZIONE TECNICA

RELAZIONE A SUPPORTO DELLA RICHIESTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "MONTEPULCIANO D'ABRUZZO COLLINE TERAMANE".

1. Notizie storiche sulla denominazione d'origine Montepulciano d'Abruzzo.

La prima notizia storica sulla presenza del vitigno Montepulciano in Abruzzo, come afferma il Prof. Franco Cercone nel suo libro *La meravigliosa storia del Montepulciano d'Abruzzo* - Edizioni Amaltea 2000, è contenuta nell'opera di Michele Torcia dal titolo *Saggio Itinerario Nazionale per Paese dei Peligni* fatto nel 1792 (Napoli 1793). L'archivista e bibliotecario di Ferdinando IV ebbe infatti modo di osservare il vitigno Montepulciano e di degustarne il vino nell'agro sulmonese da lui definito per la feracità del suolo "la vera tempe dell'Italia".

Anche se la provenienza di questo vitigno nell'area sulmonese resta sconosciuta, nel primo ottocento il Montepulciano di fatto resta in splendido isolamento nella conca peligna e non ancora si affaccia a quella finestra naturale costituita dalle Gole di Popoli. Nel frattempo però il vitigno ebbe modo di rinnovarsi e di evolversi sotto il profilo ampelografico, come scrive sempre il Cercone, che ricordando Panfilo Serafini (Sulmona 1817-1864) ci dice che nella *Monografia storica di Sulmona* che appare nel 1854 a Napoli nel notissimo periodico *Il Regno delle Due Sicilie scritto ed illustrato* il patriota sulmonese scriveva:

"La pianta più coltivata a Sulmona è il maiz e la vite, come questa anche in altri Comuni del nostro bacino. La vigne del nostro Distretto venti anni addietro occupavano un 12 mila moggi di terreno, al presente ne occupano forse 20 mila. Sulmona e Pratola però più che altri Comuni, amano questa coltura. Noi ne abbiamo circa 30.000 salme di vino annualmente. Le viti più comuni sono il **montepulciano**, sia **primaticcio**, sia **cordisco** o tardivo, e il **tivolese**."


Si deve sicuramente alle famiglie dei Mezzana e dei Tabassi l'ampliamento dell'area di coltivazione del Montepulciano poiché queste, benché proprietarie di vasti possedimenti in Sulmona e nei centri limitrofi, indirizzano le proprie mire sui fertili territori posti oltre le Gole di Popoli e lungo la Valle Pescara. In quest'area, ascritta oggi alla provincia di Pescara, vengono infatti a formarsi ricchi feudi, per lo più in tenimento di Torre dei Passeri, Tocco da Casauria e Musellaro. E' da ritenersi che le condizioni climatiche e le caratteristiche geologiche dell'alta Val Pescara, particolarmente favorevoli alla viticoltura, siano alla base delle motivazioni che indussero esponenti della nobiltà sulmonese ad espandere i loro possedimenti in quest'area ed è probabile che il Montepulciano sia stato trapiantato dai Mezzana a Torre dei Passeri e da qui il "vitigno portabandiera dell'Abruzzo" sia migrato agli inizi del '900 verso il chietino, la costa pescarese ed il teramano.

Seppure fortemente ridimensionato dall'invasione fillosserica degli anni '20 del novecento, la coltivazione del Montepulciano proseguì e ben presto divenne il principale oltre che il più conosciuto tra i vini regionali. Tra le due guerre, vuoi per la politica agricola autarchica che per le note vicissitudini economiche, la viticoltura regionale rimase in penombra. Ma con l'avvio della ricostruzione e del boom economico il settore subì notevoli cambiamenti, con la diffusione di nuovi sistemi di allevamento e la nascita di numerose cantine sociali, dando inizio di fatto a quel processo di rinascita che continua tutt'oggi.

Dobbiamo richiamare alla memoria che subito dopo l'approvazione del D.P.R. n.930 del 1963, grazie all'instancabile opera del compianto enologo Carmine Festa, l'Abruzzo si attivò per l'avvio del riconoscimento della prima D.O.C. regionale che giunse a buon fine agli inizi del 1968 con il riconoscimento della D.O.C. "Montepulciano d'Abruzzo" nelle sue due tipologie: rosso e cerasuolo (D.P.R. 24 maggio 1968, pubblicato sulla G.U. n.178 del 15 luglio 1968).

La prima D.O.C. abruzzese era finalmente una realtà. Il disciplinare di produzione che prevedeva l'uso del vitigno Montepulciano con la concorrenza fino ad un massimo del 15% del vitigno Sangiovese, venne modificato una prima volta nel 1975 con l'allargamento delle aree di produzione e, successivamente, nel 1992 a seguito dell'applicazione della nuova legge sulle denominazioni di origine la n.164 del 10 febbraio 1992 inserendo tra l'altro l'uso di tutti i vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati od autorizzati per le province abruzzesi sempre però nel limite massimo del 15 per cento. Ulteriori modifiche sono state introdotte negli anni per adattare questo importante strumento alle mutate esigenze del mercato.

Da ricordare però che con Decreto 1° aprile 1995 venne riconosciuta la **sottozona Colline Teramane** del Montepulciano d'Abruzzo, prima sottozona abruzzese che, come si può evincere dal grafico sottostante, dopo un avvio piuttosto incerto riuscì ad affermarsi e diventare nel giro di pochi anni la prima ed al momento unica DOCG regionale (Decreto 20 febbraio 2003).




2. Alcuni dati produttivi relativi alla DOCG “Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane” e motivazioni alla base della richiesta di modifica del nome della denominazione.

I produttori vitivinicoli della provincia di Teramo, vuoi per vocazione del territorio vuoi per spirito di unione, sono stati considerati da sempre “precursori” di importanti scelte vitivinicole in termini di qualità e di orientamento al mercato. Infatti, come accennato nel paragrafo precedente, subito dopo l’approvazione della Legge 164 del 1992, i produttori teramani si organizzarono per predisporre la richiesta di riconoscimento della prima sottozona della DOC “Montepulciano d’Abruzzo” denominata “**Colline Teramane**” riconosciuta dopo un breve iter nell’aprile del 1995 e subito dopo della nuova DOC “Controguerra”, comprendente solo cinque comuni limitrofi a quello dell’omonimo comune, riconosciuta dal Ministero l’anno successivo (Decreto 20.08.1996). Dette richieste erano basate su attente analisi del mercato e traducevano in nuovi strumenti commerciali quelle che erano le esigenze espresse dai mercati e dai consumatori. Vini chiaramente legati al territorio di produzione, capaci di soddisfare i gusti del consumatore attento alla qualità.

Come si evince dal grafico sottostante, i produttori teramani hanno investito molto sulla loro denominazione di origine controllata e garantita, che oggi investe oltre **120 ettari** coltivati da circa **50 produttori** vitivinicoli, denominazione che ha raggiunto e superato in alcune annate anche i

10.000 ettoltri di produzione rivendicata ma che nell'ultimo quinquennio si è attestata su una media di poco inferiore ai **7.000 hl/anno**, pari a circa 900.000 bottiglie/anno.



Una denominazione di grande prestigio per i produttori teramani e per l'Abruzzo nel suo insieme che, qualora ve ne fosse ancora bisogno, ha dato ulteriore dimostrazione della qualità raggiunta dalle proprie produzioni. Oggi i vini a DOCG "Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane" raggiungono i più importanti e qualificati mercati di tutto il mondo, sono apprezzati dalla critica di settore (basti vedere i numerosi riconoscimenti ottenuti dalle Guide e nei Concorsi internazionali) ma quel che più conta dai consumatori attenti alla qualità, al rispetto della tipicità e del territorio.

La richiesta di modifica del nome della denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane" in "Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo" deriva da una complessa e articolata questione giuridico-legislativa che nell'allegata *scheda tecnica (allegato A – Considerazioni sull'uso del termine "Montepulciano")* si cercherà di esporre nella maniera più chiara possibile, con l'obiettivo di giungere a dimostrare che la scelta suddetta (ossia di posporre il termine Montepulciano d'Abruzzo e di anteporre il termine geografico Colline Teramane) costituisce l'avvio di un percorso volto a eliminare o comunque a far venir meno ogni possibile equivoco o elemento di confusione legato all'omonimia tra il nome del vitigno

“Montepulciano” e la nota cittadina toscana, ma soprattutto ha l’obiettivo di legare fortemente il nome della DOCG abruzzese con quello del territorio di origine ossia del “luogo geografico determinato”, così come previsto dalla normativa in vigore.

Inoltre, la richiesta di modifica del disciplinare attiene anche l’**obbligo dell’imbottigliamento** in zona di produzione(art. 5 del disciplinare). **Le motivazioni** che sono alla base di tale restrizione attengono in maniera particolare: **la salvaguardia** del livello quantitativo della denominazione , **la garanzia** dell’origine del prodotto e **l’espletamento** dei controlli già in atto.

Dette modifiche si presentano in linea con le scelte di qualificazione del prodotto e soprattutto di **rafforzamento dell’identità territoriale** che il Consorzio Tutela Colline Teramane intende perseguire. Questa scelta non solo non appare in contrasto con le norme nazionali vigenti, anzi, al contrario, va nella direzione più volte auspicata di avviare un percorso che nel medio-lungo periodo possa portare al superamento dell’annosa diatriba con l’omonima località toscana, ossia al progressivo allentamento (e successivo superamento) del legame con il vitigno di origine e l’affermazione della propria identità territoriale, unica ed inconfondibile come quella della “**Colline Teramane**”.

Tollo, 09 luglio 2015

Il Tecnico
Dott. Agr. Rabottini Carmine





Allegato A)

CONSIDERAZIONI SULL' USO DEL TERMINE "MONTEPULCIANO"

1.1 - Premessa

L'art. 1 del D.P.R. n. 930/1963 recitava: "Per denominazioni di origine dei vini s'intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione – accompagnati o non con nomi di vitigni o altre indicazioni – usati per designare i vini che ne sono originari e le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dai vitigni e dalle condizioni naturali di ambiente.

Sulla base di detto articolo nella seconda metà degli anni '60 furono riconosciuti i vini a DOC "Vino Nobile di Montepulciano" e "Montepulciano d'Abruzzo".

Pertanto, attualmente, il termine "Montepulciano" è utilizzato per identificare il vino proveniente dalla *omonima località* Toscana, in particolare per il "Vino nobile di Montepulciano" la cui denominazione di origine controllata è stata riconosciuta con il d.p.r. 12 luglio 1966 ed elevata a DOCG nel 1980, nonché per il vino "Montepulciano d'Abruzzo", riconosciuto con il d.p.r. 24 maggio 1968, nel quale il termine "Montepulciano" indica il *nome del vitigno* utilizzato.

1.2 - Considerazioni

L'articolo 34, paragrafo 1 del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 (confluito oggi nell'art. 93 del Reg. UE n. 1308/2013), parificando le DOC/DOCG alle DOP ha statuito che:

1. *Ai fini del presente regolamento si intende per:*

a) «*denominazione di origine*» il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 33, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

i) *la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani;*

ii) *le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;*

iii) *la sua produzione avviene in detta zona geografica;*

iv) *è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*.*

L'articolo 42, paragrafo 3 del regolamento CE n. 479/2008 (oggi trasposto di fatto nell'art. 100 punto 3 del Reg. UE n. 1308/2013) ha introdotto la regola generale per cui "il nome di una varietà di uva da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell'etichettatura dei prodotti disciplinati dal presente regolamento", rinviando comunque alla Commissione il potere di definire le modalità di applicazione di tale regola e facendo comunque salvi i casi di preuso.

Con il regolamento CE n. 607/2009 la Commissione ha fissato le modalità applicative stabilendo all'articolo 62 paragrafo 3 e paragrafo 4 che:

"3. *In deroga all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008, i nomi di varietà di uve da vino o i loro sinonimi elencati nell'allegato XV, parte A, del presente regolamento, che contengono o sono costituiti da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione*



geografica protetta, possono figurare sull'etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o recante un'indicazione geografica di un paese terzo solo se erano autorizzati in virtù delle norme comunitarie in vigore l'11 maggio 2002, o alla data di adesione degli Stati membri se posteriore.

4. I nomi di varietà di uve da vino e i loro sinonimi elencati nell'allegato XV, parte B, del presente regolamento che contengono in parte una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta e si riferiscono direttamente all'elemento geografico della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta, possono figurare esclusivamente sull'etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o a indicazione geografica di un paese terzo..”

Nell'allegato XV del regolamento CE n. 607/2009 figura pertanto l'elenco delle varietà di vite o loro sinonimi che contengono in tutto o in parte nomi riservati a DOP o IGP dei vini, che possono, a livello di deroga alla normativa comunitaria di base (art. 118 undecies, par. 3, del regolamento CE del Consiglio n. 1234/2007, ex art. 42 Par. 3 del Reg. CE del Consiglio n. 479/08), figurare nell'etichettatura di altri vini di determinati Paesi e, in particolare, nella **parte A** è riportato l'elenco delle varietà di viti o loro sinonimi che contengono o sono costituiti da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, che in deroga all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008, possono figurare sull'etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o recante un'indicazione geografica di un paese terzo solo se erano autorizzati in virtù delle norme comunitarie in vigore l'11 maggio 2002, o alla data di adesione degli Stati membri se posteriore; mentre nella **parte B** è riportato l'elenco delle varietà di viti o loro sinonimi, che contengono in parte una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta e si riferiscono direttamente all'elemento geografico della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta, che possono figurare esclusivamente sull'etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o a indicazione geografica di un paese terzo;

ALLEGATO XV

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE DA VINO E DEI LORO SINONIMI CHE POSSONO FIGURARE SULL'ETICHETTATURA DEI VINI

PARTE B — Elenco delle varietà di uve da vino o loro sinonimi che possono figurare sull'etichettatura dei vini in conformità all'articolo 62, paragrafo 4


Nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta	Nome della varietà o suoi sinonimi	Paesi che possono utilizzare il nome della varietà o uno dei suoi sinonimi (1)
33	Vino Nobile di Montepulciano (IT)	Montepulciano Italia°

Occorre evidenziare che nella parte B dell'allegato XV era stato inserito erroneamente anche la varietà "Montepulciano", per la circostanza che la Commissione aveva ritenuto che tale varietà conteneva in parte il nome della DOP "Vino Nobile di Montepulciano", anche se tale deroga figurava già nell'ambito dell'apposito elenco di cui al preesistente Reg. CE n. 753/2002 (vedasi Allegato II). Infatti, l'articolo 19 del regolamento CE n.753/2002 recitava:

Indicazione delle varietà di viti

1. I nomi delle varietà di vite utilizzate per l'elaborazione di un vino da tavola con indicazione geografica o di un v.q.p.r.d., o i relativi sinonimi, possono figurare sull'etichetta dei vini in questione a condizione che:

- a)
- b)



c) il nome della varietà o uno dei suoi sinonimi non comprenda un'indicazione geografica utilizzata per designare un v.q.p.r.d. o un vino da tavola o un vino importato che figuri negli elenchi degli accordi conclusi tra i paesi terzi e la Comunità, e se è accompagnato da un altro termine geografico, figuri sull'etichetta senza questo termine geografico.

2. **In deroga al paragrafo 1, lettera c):**

a) il nome di una varietà di vite, o un suo sinonimo, che comprenda un'indicazione geografica può figurare sull'etichetta di un vino designato con tale indicazione geografica;

b) i nomi delle varietà e i relativi sinonimi elencati nell'allegato II possono essere utilizzati secondo le condizioni nazionali e comunitarie in applicazione alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° ottobre 2002, le misure di cui al paragrafo 2, lettera b). La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure.

ALLEGATO II

Nomi delle varietà di viti o dei loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica (1) che possono figurare sull'etichettatura dei vini conformemente all'articolo 19, paragrafo 2

Nomi di varietà o loro sinonimi	Paesi che possono utilizzare i nomi di varietà o uno dei loro sinonimi (2)
Montepulciano	Italia

Con il regolamento (UE) n. 401/2010 è stato **corretto l'errore tecnico** e la varietà di vite "Montepulciano" è stata inserita nella parte A dello stesso elenco:

ALLEGATO XV

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE DA VINO E DEI LORO SINONIMI CHE POSSONO FIGURARE SULL'ETICHETTATURA DEI VINI

PARTE A: Elenco delle varietà di uve da vino o loro sinonimi che possono figurare sull'etichettatura dei vini in conformità all'articolo 62, paragrafo 3

Nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta	Nome della varietà o suoi sinonimi	Paesi che possono utilizzare il nome della varietà o uno dei suoi sinonimi (1)
45 Montepulciano (IT)	Montepulciano	Italia°

La soppressione delle parole "Vino Nobile di" nella parte B dell'allegato XV al regolamento CE n.607/2009, effettuata con il regolamento UE n.401/2010, aveva fatto temere al **Consorzio del vino nobile di Montepulciano** di perdere quella parte della propria denominazione che maggiormente identifica il proprio vino, tanto da indurlo a presentare a tal fine un ricorso alla Corte di Giustizia. A seguito del ricorso, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha promosso una serie di incontri tra i Consorzi di Tutela e le relative Regioni di appartenenza (Toscana – Abruzzo) durante i quali è emersa chiaramente la necessità di intervenire in maniera unitaria al fine di garantire che l'utilizzo del termine "Montepulciano" possa essere effettuato senza recare pregiudizio a nessuna delle due denominazioni e, conseguentemente, assicurare ad entrambe una proficua coesistenza sul mercato, sino a giungere alla sottoscrizione di un **Protocollo d'Intesa** in data 21 marzo 2012.

Ma ritornando all'applicazione del Reg. 607/2009 il Mipaaf con il **Decreto 13 agosto 2012**: "Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo" ha stabilito che:



Art. 6

Art. 118 ter, par. 2, art. 118 undecies, par. 3, e art. 118 septuagies del Reg. CE n. 1234/2007 - art. 19, par. 3, e art. 62 del regolamento – **Indicazione varietà di vite – ambito nazionale deroghe**

2. E' riportato all'allegato 2, parte A, del presente decreto l'elenco e l'ambito nazionale delle deroghe relative all'uso del nome delle varietà di vite e loro sinonimi, costituite o contenenti nomi riservati a vini DOP e IGP, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 118 undecies, par. 3, del Reg. CE n. 1234/2007 e all'articolo 62, par. 3, del regolamento ed alle disposizioni dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP italiani interessati.

ALLEGATO 2

AMBITO NAZIONALE DELLE DEROGHE RELATIVE ALL'USO DEI NOMI DELLE VARIETÀ DI VITE E LORO SINONIMI COSTITUITI O CONTENENTI UNA DOP o IGP

PARTE A

Lista dei nomi delle varietà di vite e loro sinonimi, costituite o contenenti una DOP o IGP, che possono figurare in etichettatura dei vini DOP e IGP italiani, in conformità all'art. 62, par. 3 del regolamento (Art. 6, comma 2, del decreto)

NO	Nome della DOP o IGP	Nome della varietà o suoi sinonimi	Ambito della deroga (territorio amministrativo e/o specifici vini DOP e/o IGP)
13	Montepulciano	Montepulciano	Per i vini DOP "Montepulciano d'Abruzzo" e "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane"

Di fatto per l'Abruzzo, o meglio per le due denominazioni riconosciute per la regione Abruzzo ossia "Montepulciano d'Abruzzo" e "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane", **l'uso del termine "Montepulciano" costituisce una deroga** al principio generale (nдр: denominazione = nome di un luogo determinato), pertanto l'uso del termine Montepulciano è sì pienamente legittimo (esclusivamente però per le due denominazioni di cui all'allegato 2 parte A) ma fortemente limitante poiché non utilizzabile in nessun'altra denominazione (es. come tipologia) né tantomeno nella descrizione dei vitigni utilizzati per la produzione di altre denominazioni regionali (vedasi Cerasuolo d'Abruzzo, Abruzzo rosso, Tullum rosso, Villamagna rosso, ecc.).

1.3 - Conclusioni

Ad oggi, stante detta situazione, appare quanto mai opportuno che i produttori abruzzesi affrontino con decisione dette problematiche mediante l'avvio di un dibattito ampio ed articolato che porti a definire gli strumenti che il sistema produttivo intende attivare per tutelare e promuovere le proprie denominazioni. Si ritiene al contempo necessario avviare iter amministrativi che consentano la definizione di "percorsi alternativi" di medio-lungo termine (almeno 15-20 anni) che privilegino l'uso del "nome geografico" a quello del "vitigno".

